

Regolamento per il recepimento delle adesione dei soggetti fiscalmente a carico

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1 – Con il presente regolamento si dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria in materia di adesione al Fondo dei SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO e della relativa contribuzione.

1.2 – Sono SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO quelli individuati come tali dall’art.12 del D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i..

ARTICOLO 2 – ADESIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DELL’ADERENTE GIÀ ISCRITTO

2.1 – L’adesione al Fondo Pensione Priamo dei SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO può avvenire solo in un momento successivo all’iscrizione del lavoratore.

2.2 - La condizione di SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO dell’iscritto al fondo, deve sussistere all’atto dell’iscrizione del soggetto stesso.

La posizione individuale in tal modo attivata, è autonoma e distinta da quella dell’iscritto principale.

2.3 - Ai fini dell’iscrizione al Fondo di un SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO deve essere compilato il “Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico”, reperibile sul sito del Fondo Pensione – www.fondopriamo.it – sezione Modulistica – Adesione.

Il modulo deve essere sottoscritto dal SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO qualora maggiorenne e capace di agire ovvero minore emancipato. Nel caso di iscrizione di SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO minorenni o sottoposto a tutela, il modulo deve essere sottoscritto dal genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore, in entrambi i casi il modulo deve essere sottoscritto anche dal lavoratore aderente già iscritto.

2.4 – Il “Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico”, debitamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere trasmesso al Fondo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede del Fondo Priamo (Via Marcantonio Colonna, 7 – 00192 - Roma).

2.5 – I soggetti fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo con le modalità che precedono, godono delle prerogative individuali previste dalla legge e dallo Statuto, in quanto applicabili.

ARTICOLO 3 – CONTRIBUZIONE

3.1 – La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata mediante versamenti diretti effettuati dal:

- a) lavoratore aderente, tali importi saranno deducibili in sede di dichiarazione dei redditi e saranno conteggiati a tal fine, unitamente ai versamenti effettuati per proprio conto, entro gli ordinari limiti di deducibilità (cfr. documento sul regime fiscale);
- b) dal SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO maggiorenne e capace di agire ovvero minorenni emancipato; l'importo della contribuzione è definito liberamente dal soggetto e sarà fiscalmente deducibile dalla propria dichiarazione dei redditi entro gli ordinari limiti di deducibilità (cfr. documento sul regime fiscale);
- c) l'iscrizione dei SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO non comporta alcun obbligo contributivo aggiuntivo a carico del datore di lavoro;
- d) l'entità degli importi, la periodicità dei versamenti e la scelta del comparto di investimento della contribuzione in favore dei soggetti fiscalmente a carico, sono determinati liberamente dai soggetti legittimati, non comportano alcun obbligo/adempimento a carico del datore di lavoro.

ARTICOLO 4 – VERSAMENTO DIRETTO DELLA CONTRIBUZIONE

4.1 – Il versamento diretto può essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente IBAN:

IT 50 L 03479 01600 000801108900, intestato al Fondo, con la seguente causale: **VERSAMENTO CONTRIBUZIONE ADERENTE FISCALMENTE A CARICO "COGNOME – NOME – CODICE FISCALE" del soggetto aderente fiscalmente a carico.**

4.2 – Il lavoratore aderente che intenda effettuare i versamenti contributivi a favore del SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO o il SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO maggiorenne ovvero minorenni emancipato, deve inviare al Fondo, in occasione di ogni versamento, il "Modulo di versamento per i soggetti fiscalmente a carico" reperibile sul sito internet del Fondo www.fondopriamo.it, indicando la misura del contributo versato, unitamente alla copia della contabile del bonifico. L'invio va effettuato a mezzo fax, e-mail o posta ordinaria, ai recapiti del Fondo indicati nel modulo sopra richiamato.

4.3 – I contributi saranno investiti nel comparto scelto all'atto della compilazione del modulo di adesione di cui al precedente Art. 2, comma 2.1 e valorizzati al valore quota del mese in cui è stato effettuato il versamento, sempreché il versamento e la trasmissione del Modulo di versamento per i soggetti fiscalmente a carico, siano pervenuti al Fondo entro il giorno 16 del mese.

Il Fondo Pensione procede all'investimento dei versamenti effettuati solo a seguito dell'avvenuta ricezione da parte dell'aderente, entro il giorno 16 del mese del bonifico, del "Modulo di versamento per i soggetti fiscalmente a carico" con allegata copia dell'ordine del bonifico effettuato.

Il mancato riconoscimento del versamento a causa dell'inesatta compilazione del campo causale secondo le istruzioni presenti sul sito web del Fondo di cui all'art. 4.2, nonché il mancato invio del predetto modulo e/o la sua inesatta compilazione e/o la mancata ricezione della copia del bonifico, non consentiranno al Fondo la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i

versamenti potranno essere investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.

4.4 - E' facoltà del SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO modificare successivamente la linea di investimento (switch), alle stesse condizioni e modalità previste per i lavoratori iscritti al Fondo. Se minore o legalmente incapace, tale decisione sarà presa a suo nome dal legale rappresentante, anche se quest'ultimo coincida con il lavoratore.

ARTICOLO 5 – SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE SUL FISCALMENTE A CARICO

5.1 – Dalla contribuzione dei soggetti aderenti fiscalmente a carico è prelevata la quota associativa a copertura delle spese amministrative, nella misura e con le modalità previste per gli altri aderenti al fondo pensione, fatte salve le determinazioni dell'Assemblea del Fondo.

5.2 - Agli oneri aggiuntivi relativi alle prestazioni si applicano le stesse regole previste per gli associati.

5.3 – Non è prevista alcuna quota d'iscrizione, fatte salve le determinazioni delle Fonti istitutive.

ARTICOLO 6 – PREROGATIVE

6.1 - Il soggetto fiscalmente a carico iscritto al fondo pensione, può esercitare tutte le prerogative connesse all'adesione riconosciute dalla normativa vigente. In caso di soggetto fiscalmente a carico minore o sottoposto a tutela, tutte le richieste di prestazione (anticipazioni, riscatti e liquidazioni) che prevedendo uno smobilizzo del capitale, devono essere presentate per suo conto dal soggetto esercente la patria potestà o se del caso dal tutore, previa autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c.

6.2 - Il riscatto della posizione in base alle causali previste dall'articolo 12 dello Statuto è permesso al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005;

6.3 - Non è ammesso il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252/2005.

ARTICOLO 7 – DIRITTO DI VOTO E CARICHE ASSOCIATIVE

7.1 - I soggetti aderenti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.

7.2 - I soggetti aderenti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico non possono rivestire cariche associative di Delegato all'assemblea o di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale del Fondo.

ARTICOLO 8 – PERDITA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE ASSOCIATO

8.1 - Nel caso in cui il lavoratore aderente, cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, perda i requisiti di partecipazione a Priamo, non è consentito il riscatto della posizione del fiscalmente a carico. E' ammessa la possibilità che il lavoratore iscritto principale, uscito dal fondo, continui a finanziare la posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.

8.2 - E' altresì data facoltà al soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace di agire, di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di ulteriori contribuzioni, ovvero di trasferirla ad altro fondo secondo la normativa vigente.

8.3 - Nel caso in cui il lavoratore associato, cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, richieda la prestazione pensionistica, in capitale o rendita, il soggetto fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la propria posizione individuale. Nel caso di premorienza del lavoratore associato, cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, quest'ultimo può mantenere presso il Fondo la propria posizione individuale.

ARTICOLO 9 – PERDITA REQUISITI DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

9.1 – Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente, quest'ultimo dovrà comunicare al Fondo tale circostanza entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza e non potrà più effettuare versamenti in favore dell'interessato.

9.2. – Il soggetto non più fiscalmente a carico ha tuttavia la facoltà di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari ,ovvero, di mantenerla anche in assenza di contribuzione, ovvero, sussistendo i requisiti previsti di trasferirla ad altra forma pensionistica. Nel caso si tratti di soggetto minorenni o legalmente incapace, i versamenti devono essere effettuati dai legali rappresentanti.

Allegati – MODULI DA UTILIZZARE

Allegato 1 – “Modulo di adesione per il fiscalmente a carico”

Allegato 2 – “Schema per contribuzione per aderenti fiscalmente a carico